Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali [1]

(89/C 23/06)

Il Consiglio, in data 22 giugno 1988, ha deciso, conformemente al disposto dell' articolo 198 del Trattato che instituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base della relazione orale tenuta da Della Croce in data 3 novembre 1988.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 23 novembre 1988, nel corso della 260ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta di direttiva in esame intende modificare la Direttiva del Consiglio 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali. Tale direttiva è già stata più volte modificata ed esattamente: con le Direttive della Commissione 80/509/CEE (2. 5. 1980) - 80/695/CEE (27. 6. 1980) - 82/957/CEE (22. 12. 1982), con la Direttiva del Consiglio 86/354/CEE (21. 7. 1986) e con la Direttiva della Commissione 87/235/CEE (31. 3. 1987).

1.2, Sulle Direttiva del Consiglio 79/373/CEE e 86/354/CEE il Comitato economico e sociale fu consultato ed emise i propri pareri.

1.3. La proposta di direttiva in esame è imperniata su alcuni elementi principali:

1. È opportuno eliminare tutte le deroghe nazionali relative alle norme di etichettatura fissando l'elenco delle dichiarazioni che il responsabile dell' etichettatura deve o può volontariamente fornire.

2. L'esattezza delle dichiarazioni fornite deve poter essere ufficialemente controllata in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti.

3. La determinazione quantitativa degli ingrediente dei mangimi destinati agli animali da reddito non è ritenuta opportuna perché, sul piano del controllo, si avrebbero difficoltà talvolta praticamente insormontabili. Perciò la proposta prevede una dichiarazione flessibile che si limita all'indicazione dei componenti dell'alimento senza specificare la quantità. Si considera utile mantenere la possibilità di raggruppare in categorie vari ingredienti derivati dallo stesso prodotto di base.

4. Non si intende prescrivere una dichiarazione relativa alle proprietà energetiche degli alimenti per suini e ruminanti perchè la possibilità di controllo appare dubbia. Si decide però di consentirne la dichiarazione in base ad un metodo riconosciuto a livello nazionale.

5. Si deve consentire ai fabbricanti la possibilità di fornire anche informazioni diverse da quelle previste espressamente dalle direttive purché ciò sia subordinato a determinate condizioni o restrizioni per garantire una concorrenza leale e un'informazione obiettiva.

6. È opportuno abolire la possibilità per gli Stati membri di esigere che gli alimenti composti siano fabbricati con determinati ingredienti o non contengano alcuni ingredienti. Si dovrebbe invece stabilire, a livello comunitario, una lista degli ingredienti vietati perché nocivi agli animali o all'uomo.

7. I dati relativi al periodo di conservazione minima sono obbligatori distinguendo gli alimenti molto deperibili per i quali si prescrive la formula « da consumarsi entro... » e gli altri alimenti per i quali si prescrive la formula « da consumarsi preferibilmente entro ... ». La data di fabbricazione è prescritta con la formula indiretta « fabbricato x giorni, mesi o anni prima della data di conservazione minima indicata ».

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato richiama l'attenzione sui pareri che ha già espresso in materia ed esattamente il parere del 29 e 30 settembre 1971 [2] approvato all'unanimità e il parere del 30 gennaio 1985 [3] approvato a larga maggioranza.

2.2. Il Comitato ritiene che l'attuale proposta della Commissione possa essere approvata perché una disciplina comunitaria più cogente per tutti gli Stati membri in questo momento è certamente utile anche e soprattutto in vista del mercato unico europeo la cui realizzazione costituisce un obiettivo primario. È infatti necessario agevolare la libera circolazione di questi prodotti assicurando libertà di concorrenza leale per i fabbricanti e per quanti intervengono nella commercializzazione e nella distribuzione, ma garantendo nello stesso tempo una precisa e corretta informazione di tutti gli utilizzatori.

[1] GU n. C 178 del 7. 7. 1988, pag. 4.

[2] GU n. C 4 del 20. 1. 1972.

[3] GU n. C 87 del 9. 4. 1985.

2.2.1. Esprime quindi un parere favorevole in linea di massima fatte salve alcune considerazioni di carattere generale e specifico perché ritiene che alcuni problemi rimangano insoluti mentre diverse soluzioni adottate suscitano dubbi e perplessità.

2.3. Una disciplina che sancisca l'obbligo di fornire precise informazioni e che disciplini le caratteristiche delle dichiarazioni facoltative relativamente ai prodotti, alla loro utilizzazione e alla loro composizione comporta la necessità di poter disporre di controlli efficaci e, conseguentemente, richiede una armonizzazione delle metodologie e dei sistemi di analisi e di valutazione.

2.3.1. La Commissione, che peraltro in questo campo ha già effettuato passi decisivi, deve proseguire nella ricerca delle procedure più appropriate e nella indicazione dei sistemi da adottare. In attesa che ciò si realizzi, si dovrebbero utilizzare metodi internazionalmente riconosciuti.

2.4. L'importante modifica prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e dall'articolo 5 *quater*, paragrafo 2, che rende obbligatoria la dichiarazione degli ingredienti enumerati nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale, senza determinarne esattamente la quantità, pone interrogativi e problemi di non facile soluzione.

2.4.1. Infatti, da un lato, se si consente così di non rivelare completamente la formula, da un altro lato, si forniscono all'utilizzatore dati indicativi solo parzialmente. D'altra parte l'efficacia dei controlli in questo momento è dubbia sia per verificare la quantità di ogni singolo ingrediente che per certificarne l'esistenza.

2.4.2. Per fornire elementi sufficienti sul valore o la qualità di un alimento composto sono determinanti le sostanze di base e il contenuto energetico.

2.5. Il problema della valutazione delle proprietà energetiche degli alimenti richiede uno sforzo di soluzione non potendosi accettare un'ipotesi di assoluta incapacità. Poiché si è ottenuto un risultato accettabile per gli alimenti destinati al pollame e si sono fatti passi apprezzabili per quelli destinati ai suini, è lecito ritenere che si possa ottenere un metodo riconosciuto a livello scientifico ed economico per stabilire il valore energetico degli alimenti per tutti gli animali.

2.6. La possibilità di raggruppare vari ingredienti nelle categorie di appartenenza, già prevista dalla normativa esistente, si deve considerare opportuna per offrire maggiori garanzie di controllo e assicurare la protezione delle esperienze e capacità produttive delle industrie.

2.6.1. Tuttavia ci si deve assicurare che questa facoltà non possa creare alcuna confusione all'utilizzatore.

2.7. La possibilità di fornire indicazioni supplementari oltre quelle obbligatorie è da ritenersi accettabile in linea di massima perché è opportuno lasciare un determinato ambito di libertà agli operatori.

2.7.1. Si deve comunque ribadire la necessità che tutte le dichiarazioni siano brevi, chiare, obiettive e corrette. Da un lato, l'utilizzatore deve avere un'informazione sufficiente a determinare il valore nutritivo dell'alimento, dall'altro, le informazioni hanno la necessità di poter essere realmente controllabili.

2.8. L'articolo 5 della normativa vigente consente agli Stati membri di compilare un elenco di ingredienti dai quali poter produrre gli alimenti composti. Abolendo lo stesso e prevedendo un elenco delle sostanze da non impiegare (nuovo art. 10) si compie una modifica importante che può essere condivisa. Peraltro l'elenco delle sostanze vietate deve essere stabilito in tempi brevi con un preciso accordo comunitario.

2.9. Molta incertezza deve notarsi sulle proposte relative alle date di fabbricazione e di scadenza dei prodotti. L'interesse dei consumatori è tutelato indubbiamente dall'apposizione specifica delle date. Pur tuttavia, poiché alcuni processi produttivi rendono difficile l'individuazione del giorno preciso di fabbricazione, si può accedere alla tesi di evitarne l'indicazione purché ciò non sia di ostacolo ai controlli.

3. Osservazioni particolari

3.1. All'articolo 1, paragrafo 2, che prevede l'aggiunta di una lettera « e » relativa alla specificazione della data di conservazione minima di un alimento composto, si propone di modificare la dizione « in condizioni di conservazione appropriate » con « in condizioni normali di conservazione ».

3.2. Il paragrafo 1 dell'articolo 5 deve porre in maggiore rilievo la necessità che le indicazioni siano ben leggibili anche usando caratteri tipografici adeguati alle confezioni.

3.3. La lettera « h » del nuovo articolo 5, paragrafo 1, relativa all'identificazione del responsabile delle indicazioni dovrebbe essere trasformata in lettera « a » per figurare così al primo posto delle indicazioni obbligatorie. Dovrebbe essere altresì modificata in modo da certificare in termini assolutamente chiari l'indirizzo del responsabile.

3.4. Quanto prescritto nel nuovo articolo 5, paragrafo 2, merita precisazioni più accurate. In particolare per « piccole quantità di alimenti destinati al consumatore diretto », si dovrebbero intendere quelle vendute e impacchettate in presenza dell'utilizzatore.

3.5. In merito alle indicazioni facoltative previste dal nuovo articolo 5, paragrafo 3, si osserva che alcune

indicazioni dovrebbero essere obbligatorie e trasferite quindi al paragrafo 1. Ciò renderebbe le indicazioni più omogenee per tutto il territorio della Comunità. In particolare appare opportuno l'obbligo di indicare il numero di riferimento della partita.

3.6. La deroga permessa dall'articolo 5, paragrafo 4, suscita alcuni dubbi anche in relazione al fatto che, quando saranno abolite le frontiere fiscali, sarà difficile identificare gli alimenti prodotti e commercializzati solo nel territorio di uno Stato membro. Comunque quanto previsto alla lettera « b » potrebbe ledere il principio della segretezza commerciale.

3.7. Il nuovo articolo 5 *quater* merita particolare attenzione e la sua intera formulazione dovrebbe essere rivista allo scopo di impedire che l'elenco delle indicazioni facoltative non possa in alcun modo indurre in errore l'utilizzatore che deve anche poter conoscere (senza dover leggere l'intera direttiva con le sue modifiche) che cosa si intenda per « ingredienti ».

3.7.1. In particolare i dubbio sorgono per il raggruppamento degli ingredienti in categorie che viene ritenuto opportuno, ma per il quale è necessario un sollecito intervento della Commissione che deve fissare le categorie stesse per evitare differenze fra gli Stati membri.

3.7.2. Deve anche precisarsi che cosa significa « nome specifico » degli ingredienti perché la denominazione deve essere tale da non poter creare alcuna confusione.

3.8. Il nuovo articolo 5 *quinquies* che prescrive le indicazioni relative alla conservazione minima dei prodotti solleva molti problemi.

3.8.1. È certamente da accettare l'obbligo di apporre la data entro la quale il prodotto conserva la sua integrità. Poiché però l'indicazione è diversa per gli alimenti molto deperibili e per gli altri, appare opportuno definire meglio che cosa si intenda per « alimenti molto deperibili » e per « altri alimenti ».

3.8.2. L'obbligo di dichiarare la data di fabbricazione persegue soprattutto l'obiettivo di rendere più agevoli i controlli mentre all'utilizzatore interessa di più la data di scadenza.

3.8.2.1. La rigidità della formulazione proposta dalla Commissione, al punto 2 dell'articolo 5 *quinquies*, potrebbe essere attenuata prevedendo la seguente dicitura: « Fabbricato 'x' mesi, o 'x' mesi ed anni, prima della data di conservazioni minima indicata. »

3.9. L'articolo 5 *sexies* che sancisce il diritto di fornire informazioni aggiuntive, limitandolo ad alcune condizioni, è condivisibile. Però, fra le condizioni poste, quella relativa al divieto di vantare proprietà terapeutiche potrebbe apparire eccessiva. Essa è invece giustificata dalla necessità che le informazioni aggiuntive riguardino « elementi oggettivi o misurabili che possano essere comprovati ». Tuttavia, in ipotesi, si potrebbero permettere informazioni sulle proprietà terapeutiche solo quando si riferiscano alle malattie provocate da malnutrizione.

3.10. La Commissione propone di modificare l'articolo 10 aggiungendo anche una lettera d) che preveda la possibilità di fissare l'elenco degli ingredienti che è vietato impiegare negli alimenti composti per motivi di protezione della salute dell'uomo e degli animali.

3.10.1. In pratica, la Commissione propone di mutare la lista positiva degl'ingrediente in un elenco negativo.

3.10.2. Tale modifica può essere considerata utile a causa dell'alto numero degl'ingredienti utilizzabili e della continua evoluzione delle tecnologie che ampliano continuamente il numero degl'ingredienti.

3.10.3. Fissando un elenco degli ingredienti vietati è necessario però essere particolarmente severi ed esaurienti.

3.11. Il testo degli allegati, contenenti nella parte A le disposizioni generali e nella parte B le norme relativa alle dichiarazioni dei costituenti analitici, è condivisibile in linea di massima.

3.11.1. Per quanto riguarda la dichiarazione relativa alla metionina e alla lisina, essa non può essere richiesta fin quando non si disporrà di metodi di analisi comunitari.

3.11.2. Per quanto riguarda la parte B, nel caso che alcune norme della direttiva dovessero essere mutate, dovrebbe essere adeguato ad esse.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1988.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Alberto MASPRONE